

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

93.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO SABBATINI

INDI

DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegni di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2046);			
Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2047)	1248		
PRESIDENTE	1248,	1252	
BOATO MARCO	1252		
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i>	1250, 1251,	1252	
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1251		
MANNUZZU SALVATORE	1248		
RICCI RAIMONDO	1252		
		ROBALDO VITALE 1251	
		TRANTINO VINCENZO 1252	
		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
		Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato <i>(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)</i> (3441)	1253
		PRESIDENTE	1253, 1255
		ONORATO PIERLUIGI	1254
		RICCI RAIMONDO	1255
		RIZZO ALDO	1254
		La seduta comincia alle 9,50.	
		PIERLUIGI ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		<i>(È approvato).</i>	

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2046); Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari (2047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle Conservatorie dei registri immobiliari » e « Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle Conservatorie dei registri immobiliari ».

Ricordo ai colleghi che nel corso della precedente seduta era stata svolta la relazione da parte dell'onorevole De Cinque.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione sulle linee generali.

SALVATORE MANNUZZU. Signor presidente, onorevoli colleghi, il relatore ci ha illustrato le considerevoli difficoltà insite nel regime di pubblicità immobiliare nonché i disagi per gli utenti e per gli operatori, che ne derivano. A queste considerazioni non ho nulla da aggiungere, poiché su di esse consentiamo, ritenendole fondate.

Il gruppo comunista, inoltre, concorda sulla proposta di meccanizzare il sistema di pubblicità immobiliare. Ovviamente, si tratta di un consenso generico perché è necessario vedere quali, nella realtà, saranno gli strumenti che realizzeranno la proposta stessa. Su questo punto vorremmo subito porre un quesito al Governo ed al relatore: le macchine utili all'attivazione del nuovo sistema sono state già acquistate? Oppure sono già intervenute intese per la loro compravendita? La domanda è pertinente, come risulterà dalle cose che dirò successivamente. Ma

già da questo momento desidero porre un'altra domanda: le macchine sono idonee a contenere i dati relativi ad un ventennio? Ed ancora: come si ricostituirebbe il patrimonio informativo, se per errore o deficienza tecnica andasse perduto? Occorre sapere quali garanzie si intendono assumere per impedire una perdita del genere, che sarebbe disastrosa.

A prescindere da questi interrogativi, ripeto che la scelta della meccanizzazione è fondata. Dico di più: è fondata anche l'esigenza di una ricerca che sia consentita non solo partendo dal nome della persona, ma anche dagli estremi catastali del bene: il che è possibile con le macchine. Un'altra esigenza da soddisfare è quella dell'unificazione dei registri immobiliari con il catasto. Riguardo a quest'ultimo non possiamo non condividere le preoccupazioni espresse dal relatore a causa di un arretrato che, alla data in cui ho assunto notizie, risulta pari a 5 milioni e 600 mila informazioni ed a 4 milioni di volture. In particolare, ogni anno si crea un arretrato pari a sei mesi di lavoro, con gravissimi disagi.

Come ho già avuto modo di dire, se la *ratio* del provvedimento è quella di superare questi disagi attraverso la meccanizzazione, esso non può che trovare il nostro consenso; ma devo ancora fare alcune osservazioni circa gli strumenti con i quali si intende agire. Non si tratta di osservazioni originali, in quanto sono il frutto dell'elaborazione compiuta dagli operatori del settore — cioè dal notariato — ed anche dalla dottrina.

I primi cinque articoli del disegno di legge n. 2046 contengono innovazioni consistenti, in materia di pubblicità del regime patrimoniale familiare e dei beni relativi. Mi chiedo, però, quali rapporti abbia questa materia con la meccanizzazione della pubblicità immobiliare; secondo me, se ne esiste uno, non è molto stretto. Posto questo, il dubbio è che tale innovazione sia il veicolo di modificazioni sostanziali in tema di regime patrimoniale della famiglia. A questo proposito ricorderò brevemente qual è l'ordinamento vigente, in base agli articoli 162, quarto com-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

ma, 163, terzo comma, e 184 del codice civile. I principi che regolano la materia sono i seguenti: in mancanza di pubblicità diversa, i beni acquistati da un solo coniuge cadono in comunione; se il coniuge unico intestatario ne dispone, l'altro ha facoltà di azione di annullamento anche nei confronti dei terzi; la pubblicità delle convenzioni si effettua mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Si tratta di un sistema che dà luogo ad inconvenienti in tema di pubblicità; però non credo che sia possibile rimediare ad essi in questa sede.

Quel che più conta, a parte il tema dell'attinenza all'argomento, è non ricorrere a rimedi che ci portino molto indietro rispetto alle acquisizioni del diritto familiare. Quello che più importa, cioè, è che non si ricorra a rimedi che affondino i diritti del coniuge più debole. A tutela di questi diritti si è ricorsi nell'ordinamento vigente in materia di diritto di famiglia ad un principio che viene chiamato della effettività sostanziale (e che è lo stesso principio che sorregge la norma dell'articolo 230-bis sull'impresa familiare: secondo tale norma tutti i partecipanti all'impresa familiare partecipano anche ai beni ed agli immobili acquistati da questa impresa; non vi è nessuna modifica per quanto riguarda gli effetti dell'articolo 230-bis, nel disegno di legge al nostro esame).

Qualora si decidesse di modificare il principio che abbiamo chiamato dell'effettività sostanziale si penalizzerebbe il soggetto più debole. Questo verrebbe penalizzato in quanto la mancata trascrizione comporterebbe, come effetto, che nei confronti dei terzi si instaurerebbe non un regime di comunione, ma di separazione. La comunione, quindi, sarebbe in vigore soltanto per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi e non per quanto riguarda i rapporti nei confronti dei terzi. Il coniuge intestatario, di conseguenza, potrebbe disporre del patrimonio immobiliare, ledendo il diritto dell'altro coniuge.

Occorre denunciare, inoltre, carenze tecniche che sono riscontrabili nel provvedimento in discussione. Vi è, infatti,

contrasto tra le norme contenute negli articoli 162, 163 e 164 del codice civile, che non vengono modificate dall'articolo al nostro esame, e le nuove norme che si intende introdurre.

Bisogna chiarire se, secondo il regime proposto, le risultanze dei registri immobiliari prevalgono rispetto a quelle desumibili dall'atto di matrimonio. E non serve rispondere, come mi pare faccia la relazione, che dall'atto di matrimonio si desumerebbe il regime patrimoniale generale, mentre dai registri immobiliari si desumerebbe il regime dei beni singoli. Le norme contenute negli articoli 162, 163 e 164 del codice civile, infatti, non consentono una tale distinzione tra regime generale e regime particolare. Se, in ipotesi, poi, una tale distinzione fosse consentita, che senso avrebbe l'opponibilità di un regime patrimoniale generale se poi il singolo diritto da esso regolato non fosse anche esso opponibile?

Un'altra carenza tecnica, riscontrabile nel testo al nostro esame, consiste nel fatto che si intende imporre, al notaio e al conservatore, non soltanto l'obbligo di accertare lo stato civile ed il regime patrimoniale dei coniugi, cosa certamente non agevole, ma anche di accertare il regime del bene. Basta pensare al grosso tema della accessione immobiliare per rendersi conto di come si intenda addossare al conservatore ed al notaio una valutazione molto complicata, dalla quale si fa derivare l'opponibilità ai terzi di un negozio. Senza contare, inoltre, l'ipotesi di un conflitto di valutazione tra notaio e conservatore.

Mi sembra, in sostanza, che si sia proceduto in un modo improprio per giungere alla introduzione di un nuovo regime della pubblicità degli atti. Dunque sarebbe opportuno, a mio parere, accantonare la parte della normativa che innova il regime relativo ai rapporti tra i coniugi, semplificando in tal modo il testo in esame.

Per quanto riguarda, inoltre, il problema della meccanizzazione della pubblicità immobiliare attraverso la redazione delle

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

note di trascrizione su modelli uniformi, noi siamo in generale favorevoli. Un problema, tuttavia, sorge per quanto riguarda i patti di natura reale, che il testo in esame dispone vengano sintetizzati nello spazio previsto nell'apposito modello. Tali patti presentano notevoli caratteristiche di atipicità, ponendo di conseguenza il problema della interpretazione: con il risultato che l'estensore della nota non si troverebbe a compiere una funzione meramente verbalizzante, ma sarebbe costretto ad esprimere una valutazione dalla quale dipenderebbe la pubblicità e quindi l'opponibilità ai terzi dei diritti in questione. Ci troviamo, quindi, nuovamente di fronte ad un'ipotesi secondo la quale si vuole passare da un regime di pubblicità degli atti ad un regime di pubblicità dei diritti, affidando la portata della pubblicità dei diritti alle valutazioni dell'estensore della nota.

La proposta governativa comporta la creazione di due archivi, uno informativo e l'altro cartaceo. Una soluzione alternativa potrebbe essere, a mio parere, quella di lasciare l'archivio informativo tale quale lo si prevede con l'indicazione dei soggetti del bene, custodendo nell'archivio cartaceo non dei sunti, ma i titoli. Ciò comporterebbe una maggiore agibilità degli strumenti meccanografici, stante la semplificazione dei dati, e forse anche un risparmio economico, in quanto le macchine da approntare sarebbero meno complicate.

Per quanto riguarda le macchine, inoltre — e qui riprendo un interrogativo già da me posto — desidero sapere se siano state acquistate condizionatamente alle scelte compiute con la presentazione del testo al nostro esame, anticipando la volontà che spetta al Parlamento esprimere.

Riservandomi di presentare specifiche proposte di emendamento in sede di esame dell'articolato, desidero, ancora, rilevare l'esigenza di effettuare una audizione dei rappresentanti degli operatori che saranno chiamati ad applicare le norme al nostro esame, cioè dei rappresentanti del notariato, dei conservatori immobiliari e della magistratura, che sarà chiamata a diri-

mere eventuali controversie insorte su questa materia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GERMANO DE CINQUE, Relatore. Ringrazio l'onorevole Mannuzzu per il contributo di riflessione critica e per i suggerimenti che ha portato alla mia relazione, sui quali in linea di massima convergo.

La modifica che, attraverso il disegno di legge n. 2046, si è tentata di portare alla legislazione sul diritto di famiglia in materia di regime patrimoniale ha già suscitato notevoli perplessità non solo da parte delle categorie professionali, ma anche di qualificati settori della dottrina; è stato cioè avanzato il sospetto che questo provvedimento costituisca un veicolo surrettizio per introdurre modifiche al diritto di famiglia. Posso convenire con queste osservazioni, ma devo anche aggiungere che in alcuni punti le norme sul diritto di famiglia andrebbero, quanto meno, integrate.

Mi riferisco in particolare alla questione della trascrizione degli acquisti compiuti da un solo coniuge in regime di comunione di beni, se cioè vada fatta a nome di tutti e due i coniugi o a nome di uno solo; sarebbe opportuno un'interpretazione autentica della norma, perché la questione ha dato luogo a disparità di applicazione pratica da conservatoria a conservatoria: ad esempio quella di Pescara, non trascrive in favore del coniuge che non compaia nell'atto, se pure in regime di comunione, mentre quella di Chieti trascrive a favore di entrambi i coniugi. Si tratta cioè di ovviare ad una situazione di imbarazzo non solo per gli operatori professionali ma anche per il pubblico.

Complessivamente sono dell'opinione che i primi cinque articoli del provvedimento dovrebbero essere meglio meditati ed opportunamente stralciati, mentre per il resto dell'articolato ritengo che vadano prese in considerazione le osservazioni avanzate.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

Per quanto riguarda in particolare il sistema delle note prestabilite in base ad un modulo e quindi della trascrivibilità dei fatti aventi contenuto reale, da parte delle categorie professionali, si propone un sistema soltanto informativo, consistente nella nota, ed il rinvio alla consultazione del titolo per l'effettiva acquisizione dei dati pubblicitari. Questo sistema però crea, dal punto di vista organizzativo, un appesantimento più grave rispetto alla situazione attuale.

Oggi la pubblicità è data dalla nota e ciò che non risulta da essa non ha efficacia nei confronti dei terzi, tanto che spesso si ricorre a formule di rinvio generico al titolo (clausole di stile) per richiamare l'attenzione sul contenuto dell'atto. Se è dunque vero che occorre trovare una soluzione opportuna a questo meccanismo, va anche detto che rinviare tutta la pubblicità al titolo potrebbe costituire un appesantimento, dal punto di vista organizzativo; si tratterebbe di conservare migliaia e migliaia di atti, che sono difficilmente memorizzabili a meno che non si ricorra al microfilm, mentre con l'attuale sistema è sufficiente consultare la nota, perché l'atto non viene mai consultato.

Come dicevo, va dunque trovata una diversa soluzione al problema della trascrivibilità degli atti a contenuto reale e credo sarebbe opportuno chiedere alla Italsiel, che ha avuto la commessa per la fornitura necessaria all'elaborazione automatica nelle conservatorie, quali siano i problemi tecnici connessi alle diverse soluzioni.

Esprimo, ripeto, la necessità di un momento di riflessione sulla proposta formulata dall'onorevole Mannuzzu in tema di diversa strutturazione della nota e circa la prevalenza da dare alla pubblicità del titolo rispetto alla pubblicità della nota medesima. Si tratta di un momento di approfondimento e di riflessione che evidentemente potrà essere sviluppato nel prosieguo della discussione.

Io credo che su quasi tutte le osservazioni formulate dall'onorevole Mannuz-

zu si possa aprire un utile dialogo, per cui, dopo avere ascoltato anche il parere del Governo e le eventuali proposte innovative che esso vorrà indicare alla Commissione — che del resto aveva già anticipato alla fine della mia relazione — si potrebbe, a mio avviso, procedere senz'altro all'audizione dei rappresentanti delle categorie indicate dal collega del gruppo comunista. A tal proposito, propongo la costituzione di un Comitato ristretto, che potrà effettuare queste consultazioni e provvedere alla rielaborazione del testo. Tali consultazioni, per altro, potrebbero essere effettuate anche dall'Ufficio di Presidenza, allargato al relatore e ai rappresentanti dei gruppi.

VITALE ROBALDO. Propongo di ascoltare anche i rappresentanti del Consiglio dell'ordine degli avvocati, poiché credo che questa categoria abbia interesse all'argomento quanto i magistrati e quasi quanto i notai: le trascrizioni che vengono effettuate dagli avvocati in materia civile non sono infatti trascurabili.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Robaldo di sentire anche rappresentanti del Consiglio nazionale forense.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presidente, il Governo ha allo studio una serie di modifiche che intende proporre al testo del disegno di legge, ma che ancora non sono pronte. Credo che l'intervento dell'onorevole Mannuzzu renda tali modifiche ancor più realistiche e necessarie al fine di raggiungere l'unanimità dei consensi, della Commissione, su un problema tecnico e di interesse generale e al fine di rendere più adeguato il testo del provvedimento. Anche il Governo pertanto si dichiara d'accordo sulla proposta di consultazione con i rappresentanti delle categorie interessate, affinché si possa pervenire ad un quadro più chiaro e completo di quello attuale, che permetta alla Commissione di esaminare e apportare le

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

modifiche che dovessero rivelarsi necessarie, sulle quali il Governo darà il proprio parere; d'altra parte, il Governo sarà presente alle audizioni che si riterrà opportuno tenere.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Vorrei aggiungere che mi sembrerebbe opportuno sentire anche il direttore generale del Ministero delle finanze per le imposte dirette e le tasse sugli affari, che è il responsabile tecnico del settore, tenendo conto delle osservazioni formulate dall'onorevole Mannuzzu e della circostanza che alcuni macchinari sono stati già affittati in base a contratti che il relatore e, quindi, la Commissione non conoscono.

PRESIDENTE. La proposta che è emersa nel corso della discussione generale e dalle repliche del relatore e del Governo, sulla quale mi sembra che vi sia il consenso della Commissione, è di procedere all'audizione dei rappresentanti delle categorie sopra menzionate.

Per quanto riguarda le modalità di tali consultazioni, se non si pensa a consultazioni del tutto informali, condotte dal relatore e da alcuni colleghi, che finirebbero con l'averne un valore minore, in definitiva, si prospettano due soluzioni: se ne può far carico l'Ufficio di Presidenza allargato al relatore e ai rappresentanti di tutti i gruppi, oppure può provvedervi il relatore, previo coinvolgimento dei rappresentanti di tutti i gruppi.

MARCO BOATO. Faccio rilevare che, qualora si volesse applicare la procedura prevista dall'articolo 143, secondo comma, del Regolamento, occorrerebbe acquisire il preventivo consenso del Presidente della Camera. A mio avviso l'unica soluzione alternativa a questa può essere rappresentata da audizioni condotte dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti di tutti i gruppi: non ritengo invece corretto che tale iniziativa venga portata avanti soltanto dal relatore e da alcuni colleghi.

RAIMONDO RICCI. Il gruppo comunista prende atto che il Governo sta seguendo

con attenzione il provvedimento ed intende presentare delle proposte di modifica.

Riteniamo estremamente importante che si diano risposte più precise di quelle date dal relatore alle domande poste dal collega Mannuzzu sugli strumenti tecnici che si intendono utilizzare; non possiamo, infatti, essere condizionati nelle nostre scelte legislative da precedenti scelte di carattere tecnico. In ogni caso, essendo già stata manifestata la volontà di introdurre modificazioni che richiedono macchine più semplici perché anche le rilevazioni dovranno dare risultati meno complicati, crediamo sia meglio non fare anticipatamente spese non adeguate alle scelte politiche: si tratta di una raccomandazione che non spetta fare al Parlamento in quanto tale, ma colgo l'occasione per far presente la questione al Governo. Per tutti questi motivi siamo d'accordo sulle audizioni proposte e riteniamo che possano essere effettuate, nella forma indicata dal Presidente, dall'Ufficio di Presidenza.

VINCENZO TRANTINO. Personalmente opterò per la soluzione di audizione in sede di Ufficio di Presidenza, fermo restando che ad esso potranno partecipare, oltre ai rappresentanti dei gruppi, coloro che siano interessati al problema.

Ritengo sia importante sentire anche i rappresentanti dell'ufficio del Ministero delle finanze che si occupano di questi argomenti, in quanto possono dare un notevole contributo ai fini della conoscenza delle macchine, del loro uso e dei loro costi.

PRESIDENTE. Le informazioni di cui dispone il Ministero delle finanze, potranno essere acquisite sollecitando la partecipazione ai lavori della Commissione del sottosegretario alle finanze. Quanto all'audizione dei rappresentanti delle categorie prima indicate, l'Ufficio di Presidenza, coadiuvato dal relatore, potrà provvedere ad attivare le consultazioni richieste, avvalendosi anche in questo caso della partecipazione ai lavori del rappresentante del Ministero delle finanze che potrà fornire dati tecnici sui problemi connessi alla

meccanizzazione della pubblicità immobiliare.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato (Approvato dalla II Commissione del Senato) (3441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla disciplina dell'arbitrato » già approvato dalla II Commissione del Senato nella seduta del 19 maggio 1982.

Comunico, innanzi tutto, ai colleghi che sul disegno di legge in esame, di cui sono relatore, non è ancora pervenuto il parere della I Commissione.

Il disegno di legge n. 3441 contiene norme modificative della disciplina generale dell'arbitrato, rese necessarie dalla esigenza di adeguare la normativa su tale istituto alle direttive di tre convenzioni internazionali, già ratificate dall'Italia.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, modificando il primo comma dell'articolo 812 del codice di procedura civile, che gli arbitri possano essere sia cittadini italiani, sia stranieri. Ciò perché tanto la convenzione di New York del 1° giugno 1958 sul riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, quando la convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale del 21 aprile 1961, che la convenzione di Washington del 18 marzo 1965, delle quali l'Italia è parte, non contengono la limitazione prevista dall'articolo 812 del codice di procedura civile, che attualmente esclude che i collegi arbitrali siano formati anche da persone di nazionalità estera.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica i nn. 5 e 6 del secondo comma dell'articolo 823 del codice di procedura civile, che regola le modalità di deliberazione del lodo da parte del collegio arbitrale. Il nuovo testo del n. 5 pre-

vede che debba essere indicato il luogo in cui il lodo è stato deliberato, mentre il nuovo testo del n. 6 prevede la sottoscrizione da parte di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui la sottoscrizione è apposta, disponendo che quest'ultima possa avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero e che, se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possano avvenire in luoghi diversi.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, prevede, inoltre, l'aggiunta di un comma all'articolo 823 del codice di procedura civile, che dispone che il lodo abbia efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede, poi, la sostituzione del primo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, che attualmente dispone che il deposito debba avvenire nel termine perentorio di cinque giorni. Il nuovo testo introduce, invece, la seguente procedura:

« Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo, in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella cancelleria della pretura del luogo in cui è stato deliberato, nel termine di un anno dal ricevimento del lodo.

Il predetto termine ha carattere perentorio ».

Vi è una ulteriore modifica al testo originario del disegno di legge; è stato cioè modificato il punto 5 del primo comma dell'articolo 829, relativo ai capi di imputazione per nullità, nel senso che si prevede soltanto la nullità nei casi in

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

cui la sentenza non contenga i requisiti indicati nei nn. 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823, e non anche quando sia mancata la deposizione entro il termine.

Come si desume da questa breve esposizione, il provvedimento al nostro esame rappresenta il combinato disposto delle norme in vigore nell'attuale disciplina generale del lodo arbitrale e dell'arbitrato internazionale ed adegua la nostra legislazione ai meccanismi internazionali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALDO RIZZO. Questo provvedimento, di cui auspico l'approvazione, viene incontro all'esigenza di consentire che il collegio arbitrale possa essere formato anche da cittadini stranieri, esigenza relativa al fatto che spesso i lodi arbitrali riguardano controversie tra soggetti — persone giuridiche e persone fisiche — che operano in diversi Stati.

Ho tuttavia alcune perplessità in riferimento al testo approvato dal Senato, in particolare per quanto attiene all'articolo 1.

Se è infatti corretto che il primo comma dell'articolo 812 sia modificato nel senso di consentire che gli arbitri possano essere sia cittadini italiani sia stranieri, forse sarebbe stato opportuno usare la dizione « non italiani », comprensiva anche del caso dell'apolide.

Vi è inoltre da considerare, con riferimento al secondo comma dell'articolo 812, che non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, i falliti e coloro che sono sottoposti ad interdizione dai pubblici uffici; si tratta di categorie giuridiche da definire con specifico riferimento all'ordinamento giuridico italiano ed allora mi chiedo *quid iuris* nel caso in cui l'arbitro non sia italiano. Questa disposizione trova ugualmente applicazione? Si applica la legislazione italiana o quella dello stato al quale appartiene l'arbitro? Nel caso in cui si decida che va applicata la legislazione dello Stato straniero, cosa accade se in essa non è prevista, ad esempio, l'interdizione dai pubblici uffici? Sarebbe quindi opportuna

una chiarificazione, nel senso di stabilire che gli arbitri italiani non possono essere minori o interdetti; per gli altri varrebbero le disposizioni dello Stato di appartenenza.

Vorrei aggiungere che un altro punto mi lascia alquanto perplesso, in relazione all'obbligo della sottoscrizione. Secondo il testo del disegno di legge approvato dal Senato, il lodo viene ad avere efficacia *inter partes* dal momento dell'ultima sottoscrizione.

PRESIDENTE. È stato proposto di sopprimere tale indicazione.

ALDO RIZZO. Il secondo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile rimane in vigore, per cui, se si vuole far acquisire al lodo efficacia *erga omnes* e non soltanto fra le parti, quella indicazione deve essere mantenuta. Ora, per quanto riguarda la sottoscrizione, non è fissato un termine: in teoria l'ultima sottoscrizione potrebbe avvenire anche dopo un anno o due dalla decisione arbitrale. Mi chiedo quindi se non sia opportuno fissare un termine entro il quale in ogni caso le sottoscrizioni dovranno essere apposte. Ho voluto porre alcune questioni in maniera problematica, senza riservarmi di presentare emendamenti.

PIERLUIGI ONORATO. Presidente, approfitto di questa fase dei lavori della Commissione per porre un quesito nella sua veste di relatore. Forse l'articolo 823 potrebbe, dopo il punto n. 6, continuare con il comma attualmente in vigore, vale a dire: « Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto e non hanno potuto sottoscriverlo ».

Esiste infatti un problema di coordinamento, perché l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che « il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ». Ciò do-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 1982

vrebbe valere soltanto nel caso in cui non ci fosse la conferenza e, quindi, la contestualità; in quest'ultima ipotesi, una firma potrebbe anche mancare.

Ho voluto porre la questione, perché nella relazione è stata esclusa la conferenza per la firma contestuale. È una questione che a mio avviso deve essere approfondita, sia da parte della Commissione, sia dal Governo.

RAIMONDO RICCI. Sono d'accordo che nell'arbitrato internazionale possano partecipare anche cittadini stranieri. Dal punto di vista di principio, ciò è molto giusto, ma bisogna anche salvaguardare il principio di reciprocità. Lo scopo che si intende raggiungere è far sì che sia azionabile e abbia efficacia nell'ambito del territorio nazionale un intervento di cittadini stranieri; ciò è giusto, se lo Stato al quale appartiene l'arbitro straniero riconosce analogo trattamento al cittadino italiano.

PRESIDENTE. La relazione al disegno di legge si muove proprio in questa direzione: il cittadino italiano, secondo la legislazione attuale, può essere nominato a far parte di un collegio arbitrale in Francia, Germania, Stati Uniti, vale a dire nelle nazioni che hanno firmato la

convenzione vigente in materia, mentre l'Italia non concede la reciprocità invocata dall'onorevole Ricci.

RAIMONDO RICCI. La norma che ci accingiamo ad approvare è di portata generale, e la sua validità può estendersi oltre i paesi sottoscrittori della convenzione: è opportuno quindi stabilire nell'ambito di tali norme il principio della reciprocità. Si tratta comunque di una esigenza da verificare.

PRESIDENTE. Credo che sia utile un esame sommario dei testi delle convenzioni vigenti in materia, al fine di disporre di una conoscenza completa dello argomento.

Può, quindi, rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta, anche al fine di acquisire nel frattempo i necessari pareri.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO